



**Foglio informativo MUTUO CHIROGRAFARIO / CREDITO AL CONSUMO "DETTOFATTO" -
SOCI**

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: €. 4.063.411 al 31/12/08

Riserve: €. 45.614.313 al 31/12/08

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Il finanziamento (prestito) con rimborso rateale comporta l'erogazione di una somma al cliente, che si impegna a restituirla mediante il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità.

Per le operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Si ricorda che nei confronti dei clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Principali rischi (generici e specifici)

Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso qualora il finanziamento non sia a tasso indicizzato.

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, in aumento rispetto al tasso iniziale.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Rimborso: rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato. Le parti possono anche concordare un periodo di preammortamento.

Estinzione anticipata: senza il pagamento di alcuna commissione.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: in determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
 - Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.
- Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Modifica delle condizioni economiche: facoltà della banca di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente il tasso (i punti di maggiorazione per quelli indicizzati), nonché ogni altro prezzo e condizione economica praticati, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate

Foro competente: per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Preammortamento: periodo di tempo decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, normalmente di breve durata e dovuto a mere ragioni tecniche, durante il quale il cliente paga solo interessi, mentre il regolare rimborso del capitale inizia con l'ammortamento.

Tasso di interesse annuo: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a questo ultimo dalla banca stessa.

Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Penale ritardato pagamento: risarcimento per i danni derivanti dal ritardato pagamento.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del finanziamento.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d.lgs 385/93: 1) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118); 2) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà , al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

ISC: è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG: tasso annuo effettivo globale del finanziamento, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Tasso annuo effettivo globale MEDIO: è la media aritmetica dei tassi effettivi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo. I tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo, 15/12/2009